



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 24 gennaio 2020

Oneri in virtù del reddito dal 2020

Il comma 629 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020.

Introducendo i nuovi commi da **3-bis a 3-quater** nell'art. 15 del TUIR (**Detrazioni per oneri**) la legge di bilancio 2020 ha stabilito che **le agevolazioni spettano:**

- | | |
|-----------|--|
| a) | per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; |
| b) | per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. |

I commi **3-bis e 3-quater** introducono due **norme temporarie** della disposizione di cui sopra:

il reddito complessivo è assunto **al netto del reddito** dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze

la detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al **comma 1, lettere a) e b)**, e al **comma 1-ter**, nonché per **le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)**.

Di conseguenza **risultano esclusi dalla riparametrazione:**

gli interessi passivi e relativi oneri accessori, in dipendenza di **prestiti o mutui agrari** di ogni specie, **nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;**

gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di **mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale** entro un anno dall'acquisto stesso, **per un importo non superiore a 4.000 euro;**

le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11;

le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta **non superiore a 1.500 euro**, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,